

PROT. N. 24874

DEL 04-12-2015



# **CITTA' DI ALCAMO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**2° Servizio Staff Sindaco- Servizi Amministrativi  
per Espropriazione di aree di pubblica utilità-  
Edilizia convenzionata e sovvenzionata –**

-----

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**N. 02097 DEL 14 dicembre 2015**

**OGGETTO: Impegno di spesa e deposito somme** per indennità di occupazione derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n°285/2015 inerente i “**Lavori di prolungamento del Viale Europa**”- **DITTA FUNDARO' PIETRO.**

---

### **RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

---

L'anno duemilaquindici, il giorno .....nel proprio Ufficio

## IL DIRIGENTE

### Premesso che :

- con Atto di citazione del 22-11-2000, il Sig. Fundarò Pietro, nato in Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di alcune aree e di un fabbricato di sua proprietà occorsi per la realizzazione dei **“Lavori di prolungamento del Viale Europa”**, considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;
- con Sentenza n.696 del 14-05-2004, depositata in data 09-06-2004, iscritta al Reg. Gen. N°1602/2000, la Corte di Appello di Palermo :
  - ha accolto il ricorso sopra indicato, condannando per l'effetto, il Comune di Alcamo a pagare la somma di € 23.670,00= per la parziale espropriazione del fabbricato ricadente nel Fg. 124/e Part. 768 oltre € 4.440,68 quale indennità spettante per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, ordinando di depositare presso la Cassa DD.PP. la differenza tra dette somme e quanto già depositato, oltre agli interessi legali;
  - respingeva invece l'opposizione avverso la stima dell'indennità operata dal Comune quanto ai terreni identificati al Fg. 55 Partt. 1464 – 1462 – 1466 circostanti il sopracitato fabbricato, in considerazione della loro natura non edificatoria;
  - dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con Decreto del 27 Luglio 1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era indeterminato;
- Avverso la superiore Sentenza, il Sig. Fundarò Pietro proponeva ricorso per Cassazione;
- La Suprema Corte, con Sentenza n. 17677/2010 del 10 giugno 2010:
  - Confermava che i terreni espropriati avevano natura non edificabile in quanto destinati ad opera di viabilità secondo lo strumento urbanistico del Comune di Alcamo;
  - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità, priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori, era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
  - Accoglieva quanto lamentato dal Sig. Fundarò Pietro secondo il quale la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovutaGli per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione di cui sopra era valida e operante e, pertanto, *“...nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992”* e che, quindi, al Sig. Fundarò Pietro spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, il Sig. Fundarò Pietro conveniva il Comune di Alcamo dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate in quanto le ragioni del sig. Fundarò non erano state integralmente accolte dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

### Considerato che:

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 285/2015 – nell'ambito del procedimento R.G. 2622/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a:
  1. **depositare** presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP. ), detraendo quanto eventualmente già versato, la somma di **€ 13.425,29=** a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza n°169 di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 768;
  2. **condannava**, altresì, questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per un totale di **€ 2.825,73=**;
  3. **riteneva** equo compensare tra le parti quelle del giudizio di legittimità “giacché il Fundarò ha visto rigettati i principali motivi di impugnazione, accolta soltanto per la (meno rilevante) questione oggetto del presente procedimento;
  
- **Con** Deliberazione di C.C. n° 111 del 28-09-2015 :
  1. si è proceduto al “*Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio – Sentenza n. 285/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – 1° Sezione Civile per la causa civile iscritta al n°2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro c/Comune di Alcamo per un totale di € 16.685,52= che si arrotonda ad € 17.000,00= così distinto:*
    - ✓ € 13.425,29 da depositare presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP. )
    - ✓ € 2.825,73 per refusione delle spese processuali
    - ✓ € 435,50 per spese di registrazione delle Sentenze nn°17677/2010 e 285/2015
  2. si dava atto che per il debito relativo alla sopracitata Sentenza si sarebbe fatto fronte con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente” – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;
  3. si demandavano al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.
  
- **Vista** l'Ordinanza n°230 del 09-10-2015 con la quale il Comune di Alcamo è stato autorizzato a versare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale di Trapani (ex Cassa DD.PP.) a favore della Ditta Fundarò Pietro, nato in Alcamo il 12-10-1935 –C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla **l'indennità di occupazione, ammontante a complessivi € 13.425,29=** per come stabilito nella Sentenza n°285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
  
- **Vista** la comunicazione di avvenuta apertura deposito definitivo numero **1271112** del **09-11-2015** da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani a nome de Sig. Fundarò Pietro, nato in Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla per un deposito complessivo di € 13.425,29=;
  
- **Ritenuto** per i motivi sopra esposti dover procedere all'impegno della somma di **€ 16.253,02= al** fine di:
  - ✓ poter depositare **€ 13.425,29=** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (giusta comunicazione di avvenuta apertura deposito definitivo numero **1271112** del **09-11-2015**), oltre **€ 2,00=** quali spese derivanti dal bonifico di che trattasi;
  - ✓ poter liquidare la somma complessiva di **€ 2.825,73=** per la refusione delle spese processuali per le motivazioni di cui alla Sentenza Civile n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2010 promossa da Fundarò Pietro contro il Comune di Alcamo, con successivo provvedimento;
  
- **Ritenuto, altresì** che con separato atto si procederà all'impegno e alla liquidazione delle spese derivanti dalla registrazione delle Sentenze nn°17677/2010 e 285/2015;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n°129 del 26-10-2015 “Approvazione bilancio 2015/2017”;
- **Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n°336 del 12-11-2015 “Approvazione P.E.G. 2015/2017”;

- **Visto** l'art. 7 del T.U. 267/2000 comma 5;
- **Visto** il D.Lgs. 165-2001;
- **Vista** la L.R. n. 48-91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

- 1) **Di impegnare**, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di **€ 16.253,02=** ripartita nel modo seguente:
  - ✓ € 13.425,29= per deposito indennità di occupazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (giusta comunicazione di avvenuta apertura deposito definitivo numero **1271112** del **09-11-2015**);
  - ✓ € 2,00= per spese relative al bonifico di cui sopra;
  - ✓ € 2.825,73= per refusione spese processuali;

con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente” – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;  
**così come disposto nella Deliberazione di C.C. n°111 del 28-09-2015;**
  
- 2) **Di depositare** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, la somma di **€ 13.425,29= sul conto corrente di Tesoreria Centrale n. 25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con IBAN IT49V0100003245350200025037 con causale di riferimento TP01271115X**, così come disposto dalla Sentenza Civile n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2010 promossa da Fundarò Pietro contro il Comune di Alcamo, quale ditta compresa nelle **Ordinanza di deposito n. 230 del 09-10-2015** allegata al presente provvedimento, relativamente ai **“Lavori di prolungamento del Viale Europa”**, facendo fronte alla spesa di € 2,00 per il bonifico di che trattasi così come disposto al punto 1) del presente provvedimento;
  
- 3) **Di liquidare** l'importo di **€ 13.425,29=** così come disposto al punto 2) del presente provvedimento;
  
- 4) **Di dare atto** che la verifica Equitalia verrà espletata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amm.ne Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Territoriale di Trapani, all'atto dello svincolo delle somme ove dovute;
  
- 5) **Tale importo rientra** nelle previsioni di cui all'art. 11, comma 5 della Legge 413/91;
  
- 6) **Autorizzare** il Servizio Finanziario – Settore Ragioneria – a compilare i mandati di deposito sulla base dell'autorizzazione e dei dati nella presente contenuti.

F.to: L'Istruttore Amministrativo  
*Marisa Cottone*

F.to: Il Responsabile del 2° Servizio  
*Dott. Giuseppe Regina*  
(Det. Commissariale n°69 del 28-07-2015)

**Visto: Si autorizza  
per l'impegno di spesa**

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(Art. 183 comma 7 D. LGS n. 267/2000)

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito Web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per gg.15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati